

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI, TUTELA DELLE ACQUE

Aggiornamento del

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (PRGRU)

- Documento di orientamento strategico -

MARZO 2015

Sommario

PREMESSA INTRODUTTIVA	3
LA STRATEGIA DEFINITA DAL PRGRU NELLA VERSIONE APPROVATA NEL 2012	5
NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO RISPETTO ALL'INTERVENUTA EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI	9
NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO RISPETTO ALL'EFFETTIVO ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15
L'AGGIORNAMENTO DEI FABBISOGNI	17
LA GESTIONE DEI RIFIUTI IMBALLATI E STOCCATI	22

Il presente documento è stato editato utilizzando il font Century Gothic che consente, in fase di stampa, grazie alle linee più sottili, un risparmio di toner del 30% rispetto ai font più comuni utilizzati nella videoscrittura (arial, times new roman, ...).

PREMESSA INTRODUTTIVA

Il **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)** è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 16.01.2012 e successivamente recepito dalla Giunta con D.G.R. n. 8 del 23.01.2012.

Il PRGRU, al par. 1.2 "Obiettivi della gestione dei rifiuti alla base del PRGRU" prevede che: "La pianificazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è un processo dinamico: la strategia ed i contenuti del PRGRU possono e devono essere adeguati in base alle informazioni ottenute dal monitoraggio degli effetti che le azioni previste dallo stesso PRGRU e progressivamente implementate producono nonché all'eventuale evoluzione della normativa nonché ancora all'azione di co-pianificazione che la Regione Campania metterà in atto, relativamente al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, al Piano delle Bonifiche, al Piano Regionale delle Attività Estrattive (per la parte riguardante le cave abbandonate e dismesse) e al Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria. In ogni caso, la prima revisione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani dovrà avvenire non oltre 2 anni dalla sua adozione."

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive all'articolo 30 prevede che "Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11".

Trascorsi, pertanto, tre anni dall'entrata in vigore del PRGRU, conformemente a quanto stabilito dallo stesso strumento di programmazione ed in virtù della pendente procedura di infrazione nella causa C-297/08 promossa dalla Commissione Europea per la gestione dei rifiuti in Campania, occorre procedere ad una **verifica** di metà percorso dei relativi contenuti.

Tale verifica è necessaria non solo per dare riscontro ad un adempimento formale, ma anche per il mutato assetto normativo e di contesto rispetto a quello vigente all'epoca della definizione ed approvazione del Piano.

Infatti, appaiono evidenti **tendenze** sempre più consolidate quali:

- la diminuzione della produzione complessiva di rifiuti urbani;
- la crescita della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- le difficoltà di realizzazione di alcuni degli impianti programmati nel PRGRU; nonché
- l'evoluzione del contesto normativo nazionale;
- l'approvazione della L.R. 5/2014 di riordino delle funzioni di gestione del ciclo.

Il presente documento, pertanto, si propone come strumento di orientamento per l'avvio del processo di aggiornamento del PRGRU¹.

¹ L'articolo 13 della L.R. 4/2007, rimasto immodificato dopo la LR 5/2014 stabilisce le procedure per l'adozione e approvazione del Piano regionale e relative varianti.

Il comma 4 prevede che gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del Piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dal comma 1 (La Giunta regionale, sentita la Conferenza

In appendice al presente documento si riporta, per strategia del Piano nella versione attualmente vigente.	completezza,	una	sintesi	dello

Permanente Regione – Autonomie Locali, adotta la proposta di Piano), dal comma 2 (Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania le province, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale) e dal comma 3, (Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato) con i termini ridotti della metà.

Si segnala che tale procedimento di formazione, in caso di emergenza di modifiche sostanziali determinanti significative ricadute ambientali negative, andrà accompagnato da quello contestuale di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) o di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. da attivare in caso di modifiche sostanziali. La procedura di V.A.S. prevede l'espletamento delle fasi di scoping, di consultazione pubblica, di revisione e valutazione, nonché di definizione della dichiarazione di sintesi. La procedura del PRGRU vista nel complesso, tenendo conto anche dei dovuti tempi tecnico/amministrativi di formalizzazione e di elaborazione documentale fa ipotizzare una tempistica complessiva di almeno 10/12 mesi. L'adozione di tutti gli atti per la modifica nonché per l'applicazione e l'interpretazione del PRGRU è demandata al Tavolo Istituzionale Permanente (di cui al par. 1.2 del PRGRU stesso).

Il Tavolo deve, quale atto di partenza del procedimento, adottare per quanto di competenza la decisione in merito all'opportunità di avviare o meno tale iter di modifica, demandando, quindi, il compito di provvedere alla procedura di cui sopra agli uffici competenti anche mediante il supporto di competenze esterne come nel caso della definizione della versione attualmente vigente del PRGRU, sulla base del presente documento di indirizzo strategico.

LA STRATEGIA DEFINITA DAL PRGRU NELLA VERSIONE APPROVATA NEL 2012

Come noto, la Regione Campania ha provveduto a definire la strategia da seguire per la gestione dei rifiuti urbani attraverso la redazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU).

Tale attività, tra l'altro, nell'ottica di superare le pendenze relative alla citata procedura di infrazione per la gestione dei rifiuti in Campania, è stata condivisa fin da principio con gli Uffici competenti della Commissione Europea, inviando periodicamente, durante le fasi di redazione, i diversi aggiornamenti.

Il PRGRU è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 16.01.2012 e pubblicato sul BURC n. 5 del 24.01.2012, entrando formalmente in vigore 30 giorni dopo la suddetta pubblicazione, ottenendo riscontro positivo dalla Commissione Europea, sia in termini di obiettivi da conseguire, sia in termini di coerenza con la Direttiva Quadro Comunitaria in materia rifiuti.

Nel PRGRU è stato chiarito che la realizzazione dell'impiantistica funzionale a rendere autosufficiente il ciclo di gestione dei rifiuti in Campania sarebbe diventata pienamente operativa nel 2016.

La **strategia** sottesa al PRGRU è, sinteticamente, riassumibile come di seguito indicato.

Per garantire il pieno rispetto delle Direttive Comunitarie (cfr. Dir. 2008/98/CE ed anche Dir. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita in Italia con il D.Lgs. 36/2003), il PRGRU delinea a regime una drastica semplificazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

Il PRGRU, infatti, opera la scelta di **eliminare, a regime, l'attuale passaggio del Rifiuto Urbano Residuale (RUR) attraverso gli impianti STIR**² (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti, destinati ad essere riconvertiti adeguatamente ad altra funzione utile alla gestione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata), operando il recupero energetico (incenerimento) del RUR ed affidando alla Raccolta Differenziata (RD) il compito di separare a monte la frazione organica adatta ad essere trattata biologicamente, la frazione secca riciclabile (plastica, vetro, carta e metalli) nonché i RUP, gli ingombranti e i RAEE.

La RD deve raggiungere, in prima battuta, almeno il 50% del totale del Rifiuto Urbano (obiettivo dichiarato come irrinunciabile) per poter successivamente raggiungere la percentuale del 65% imposto dalla legge.

_

² In Campania sono presenti 7 impianti STIR nei comuni di Avellino loc. Pianodardine (in provincia di Avellino), Casalduni (in provincia di Benevento), Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), Tufino, Giugliano e Caivano (in provincia di Napoli) e Battipaglia (in provincia di Salerno). I sette Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti (STIR) possiedono una capacità nominale totale di trattamento di circa 2.500.000 tonnellate/anno e, quindi, tenendo conto dei giorni effettivi di funzionamento, circa 8.500 tonnellate/giorno. Al loro interno viene effettuata sostanzialmente una separazione del RUR in due frazioni principali: una umida denominata FUT (Frazione Umida Tritovagliata) da destinare a discarica ed una secca FST (Frazione Secca Tritovagliata) da inviare a termovalorizzazione, con una minima quantità di scarti.

Infatti, la prospettiva di una Raccolta Differenziata (RD) pari ad almeno il 50% consente di pianificare uno scenario in cui tale RD "pre-seleziona" il Rifiuto Urbano (RU), avviando a recupero materiale di buona qualità e dove di conseguenza non hanno utilità, né ambientale né economica, gli attuali trattamenti meccanici e biologici effettuati presso gli impianti STIR che dovrebbero processare un rifiuto residuale che contiene una frazione organica molto limitata, non sufficiente ad avviare il processo di biostabilizzazione.

In tal senso il PRGRU definisce i principi di base per i sistemi di raccolta differenziata da applicare nei diversi comuni della Campania, miranti, appunto, a:

- separare alla "fonte" la frazione umida organica dal rifiuto di partenza, onde evitare la contaminazione che invece avviene inevitabilmente negli impianti di separazione meccanica per trito-vagliatura che di fatto rende spesso tale frazione non adatta ai trattamenti biologici;
- ottenere una frazione residuale (RUR) priva di materiali pericolosi e sostanzialmente priva di umido e con limitata presenza di inerti. Questa frazione di rifiuti "residuale" alla raccolta differenziata ha caratteristiche vicine al Combustibile da rifiuto (CDR) ossia è inviabile a termovalorizzazione con buona efficienza energetica e, soprattutto, con produzioni di ceneri inferiori a quelle ottenibili con un rifiuto tal quale.

Nello scenario prescelto dal Piano, quindi, a regime:


- 1. si elimina il ricorso a impianti di trattamento meccanico-biologico;
- 2. si fa ricorso a termovalorizzatori che trattano il rifiuto "tal quale", residuale ad una efficace ed efficiente raccolta differenziata;
- 3. si garantiscono definitive riduzioni dei volumi di discarica necessari, grazie alla notevole operazione di pre-trattamento svolta dalla raccolta differenziata domestica e alla rilevante riduzione di volume garantita dai processi di termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta.


Definita tale strategia, il PRGRU passa ad identificare gli obiettivi da raggiungere ed i fabbisogni in termini di capacità impiantistica di trattamento necessaria, prevedendo che a regime (nel corso cioè dell'anno 2016) in Campania si configuri lo scenario riportato di seguito in forma tabellare e di diagramma di flussi confrontato con la situazione di partenza.

Una volta concretizzatosi tale scenario secondo il PRGRU, il RUR potrà essere inviato direttamente a termovalorizzazione.

SCENARIO A REGIME DEL PRGRU

- A partire dall'anno: dal 2016
- Produzione totale di Rifiuti Urbani: RU = 2.780.000 tonnellate/anno con tasso di crescita annuale pari allo 0%
- Percentuale di Raccolta Differenziata: RD >= 50%
- Quantità di Rifiuto Urbano Residuale alla Raccolta Differenziata: RUR = 1.390.000 tonnellate/anno
- Quantità di Frazione Umida di Rifiuto Urbano intercettata grazie alla Raccolta Differenziata: FORU da RD = 560.000 tonnellate/anno





Come premesso, rispetto al periodo di definizione ed approvazione del PRGRU ad oggi si riscontrano **due importanti mutamenti**.

La prima variazione è di **carattere normativo**, con il riordino del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (Legge 95/12 D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012) e con la promulgazione della Legge Regionale 5/2014.

La seconda è di **carattere tecnico**, relativamente ai dati di produzione dei rifiuti ed agli effetti che hanno prodotto le azioni previste dallo stesso PRGRU.

Nel seguito vengono analizzate le caratteristiche di tali variazioni.

NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO RISPETTO ALL'INTERVENUTA EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI

PREMESSA INTRODUTTIVA

L'attuale quadro normativo di settore presenta importanti elementi di novità rispetto al 2011, anno in cui veniva elaborato il PRGRU, con particolare riferimento sia alla normativa regionale, sia agli indirizzi europei.

Le linee di indirizzo del quadro normativo europeo

A livello europeo si sta assistendo ad una ridefinizione del quadro normativo di settore in materia di rifiuti in linea con gli obiettivi della Tabella di Marcia per l'impiego efficiente delle risorse (cfr. COM(2011) 571) e con quelli del Settimo Programma d'azione per l'ambiente (cfr. Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (G.U. L 354 del 28.12.2013, pag. 171)), tra cui:

- la piena attuazione della gerarchia dei rifiuti in tutti gli Stati membri;
- una produzione minore di rifiuti in termini assoluti e pro capite;
- l'elaborazione di una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari;
- il ricorso ai rifiuti riciclati come fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione;
- il recupero energetico solo dei materiali non riciclabili;
- il collocamento in discarica unicamente dei rifiuti non recuperabili.

Per dare attuazione a tali indirizzi è in corso la revisione degli obiettivi di alcune importanti direttive relative ai rifiuti attualmente in discussione:

- la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE),
- la direttiva 1999/31/CE sulle discariche,
- la direttiva 1996/62/CE suali imballagai e i rifiuti di imballagaio,
- la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
- la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
- la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La ridefinizione di obiettivi giuridicamente vincolanti si sta, infatti, rivelando determinante per migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti, stimolare l'innovazione in materia di riciclaggio, limitare il collocamento in discarica e creare incentivi volti a modificare il comportamento dei consumatori.

Tra le principali novità proposte si evidenziano:

- le restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani non residui entro il 2030;
- l'aumento al 70% dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030;
- l'aumento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- la riduzione dei rifiuti alimentari del 30% entro il 2025:
- l'allineamento delle definizioni e la soppressione di obblighi giuridici obsoleti.

Quanto sinteticamente illustrato rende quanto mai cogente la necessità di rivedere le scelte di pianificazione regionali alla luce delle nuove linee di tendenza tracciate dagli atti di indirizzo comunitari, al fine di giungere ad una migliore gestione dei rifiuti pensata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La normativa statale

Le recenti modifiche della normativa statale in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali hanno reso necessario l'avvio dell'aggiornamento del quadro normativo regionale attraverso un puntuale riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

A tal fine si è proceduto alla predisposizione di una legge che contestualmente procedesse anche alla definizione degli assetti territoriali, con riferimento alle dimensioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nonché alla individuazione dei soggetti di governo degli ATO stessi.

Il quadro normativo statale, con l'articolo 14, comma 27, lettera f) del D.L. 78/2010, convertito dalla L 122/2010, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, prevede inoltre che ai Comuni siano attribuite tutte le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti superando il regime transitorio entrato in vigore nel 2010 con la promulgazione del D.L. 195/2009 convertito in L.26/2010 che ha assegnato ai Comuni la gestione della prima parte del ciclo (igiene urbana e raccolta differenziata) e alle Province la seconda parte del ciclo (trattamento e smaltimento del rifiuti residuale).

I Comuni, al fine di limitare la frammentazione del servizio e favorire una gestione ispirata a canoni di efficienza ed economicità, nonché l'omogeneità qualitativa del servizio reso, sono obbligati a esercitarle in forma associata.

L'esercizio in forma associata, alla luce del combinato disposto delle disposizioni richiamate, deve avvenire tramite i soggetti cui compete il governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, come stabilito dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011.

In riferimento alla normativa speciale per la Regione Campania, si evidenzia che il D.L. 1/2013 convertito in L. 11/2013 all'art. 1 comma 1 aveva disposto il differimento al 30 giugno 2013 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del D.L. 195/2009 convertito dalla L. 26/2010 e successive modificazioni.

Tale termine, differito al 31 dicembre 2013 dal comma 3 ter dell'art. 3 del D.L. 43/2013, convertito dalla L. 71/2013, è stato ancora differito alla data del 31 dicembre 2014 dall'art. 14 comma 3 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 e, da ultimo, alla data del 31.12.2015 dal comma 4-ter dell'art. 9 del DL 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla Legge. 27/02/2015 n. 11. Il comma 4 quater del richiamato articolo precisa che tale proroga è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

Il secondo periodo del citato art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013, ha, inoltre, espressamente statuito che "a partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Tali disposizioni comportano che la piena applicazione del sistema di governo del ciclo implementato dalla L.R. 5/2014 potrà entrare a regime all'esito del completamento del complesso degli adempimenti previsti per il passaggio alla piena operatività dei nuovi assetti organizzativi e gestionali.

La normativa regionale

La normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti è stata dunque integralmente modificata dalla Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 ad oggetto la disciplina di "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania".

Le principali disposizioni del testo approvato attuano le previsioni dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011, che, in particolare, ha previsto:

- 1. al comma 1, che le Regioni "organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi":
- 2. al comma 1-bis che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

In merito agli assetti organizzativi, pertanto, la L.R. 5/2014 ha delineato un modello basato sull'aggregazione dei Comuni ricadenti nell'ATO, attraverso l'individuazione, da parte della Regione, delle Conferenze d'ambito quali Enti di Governo d'Ambito.

La Conferenza è il contesto nel quale i Comuni esercitano, in forma associata, le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti.

A tal fine, i Comuni si associano attraverso la sottoscrizione di convenzioni intercomunali (ex art. 30 D.Lgs. 267/2000).

Si evidenzia, a tale proposito, come le funzioni di governo degli ATO siano legate innanzitutto all'azione pianificatoria, competendo a tali aggregazioni la redazione ed approvazione dei Piani d'Ambito.

Inoltre, compete ai soggetti di governo degli ATO l'organizzazione vera e propria del servizio, attraverso lo svolgimento di una serie di funzioni che prevedono:

- la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale;

- la scelta in merito alle modalità di affidamento del servizio tra le alternative previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, inclusa la redazione della relazione prevista dall'art. 34 del DL 179/2012;
- l'individuazione delle procedure di affidamento del servizio e le decisioni in merito alle tariffe all'utenza, per quanto di competenza.

La legge regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, nonché per ragioni legate alla tutela dell'ambiente, ha previsto che ciascun ATO sia articolato, per l'organizzazione del servizio da parte dei Comuni ricadenti nel rispettivo territorio, in aree omogenee denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO), la cui delimitazione sarà definita, per ciascun ATO, dalle rispettive Conferenze d'ambito.

Le decisioni in merito all'organizzazione del servizio riguardanti esclusivamente i singoli STO sono adottate dalla Conferenza d'ambito in seduta ristretta, convocata e presieduta dal Presidente, alla quale partecipano solo i Comuni ricadenti nella rispettiva area omogenea.

In sede di assemblea ristretta possono inoltre essere avanzate proposte relative ai servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

In merito agli assetti territoriali si rappresenta che l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali è stata effettuata sulla base della distribuzione degli impianti intermedi sul territorio consentendo di implementare un'organizzazione del ciclo per partizioni di territorio provinciale o sub-provinciale.

In particolare, sono stati definiti ATO di dimensioni provinciali in riferimento al territorio delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Il territorio provinciale di Napoli, al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e di principi di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è suddiviso in tre ATO, come indicato nell'Allegato A alla legge, anche alla luce della dislocazione dei tre impianti STIR sul relativo territorio. Tale previsione è fondata sulla base della facoltà della Regione di definire ATO di dimensione diversa rispetto agli attuali confini provinciali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011.

Il nuovo assetto risultante dall'approvazione della Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania" prevede, per la sua attuazione, un complesso di adempimenti di carattere organizzativo e gestionale, nell'ambito dei quali la Regione ha un ruolo fondamentale per l'avvio dei processi, la loro ulteriore regolamentazione e il controllo della puntuale implementazione del nuovo sistema.

La coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione a livello di ATO con le linee strategiche individuate e delineate nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti è perseguita dalla Regione attraverso la previa elaborazione ed emanazione di linee guida per la redazione dei piani d'ambito.

Tra le competenze della Regione si annoverano anche la verifica degli standard generali di servizio, tenendo conto della vigente normativa comunitaria e statale, e la proposizione di criteri per la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale. In particolare, in relazione all'attuazione della disposizione che prevede che la carta dei servizi e il contratto di servizio siano redatti rispettivamente dal gestore e dalla Conferenza d'ambito, la Regione è chiamata alla redazione ed adozione dei rispettivi schemi-tipo.

Al fine di assicurare l'attuazione del complessivo riordino del servizio è stata contemplata, tra le competenze della Regione, la vigilanza sui processi previsti e l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Ne consegue anche l'adeguamento dell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale alle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti che sono unitariamente esercitate dalla Regione, in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della legge.

Adempimenti regionali di attuazione della L.R. 5/2014

L'avvio del nuovo modello di organizzazione e gestione del servizio, che prevede l'esercizio delle funzioni in forma associata attraverso la sottoscrizione da parte dei Comuni di una convenzione obbligatoria ex art.30 D.Lgs 267/2000 e la costituzione delle corrispondenti Conferenze d'ambito, è stato assicurato dall'approvazione della DGR n. 84 del 28/03/2014 (BURC n. 23 del 07/04/2014) con la quale la Giunta regionale ha adottato lo schema tipo di convenzione, in attuazione dell'art. 11 comma 1 della L.R. 5/2014.

Lo schema tipo di Convenzione prevede che la Conferenza d'ambito sia l'Assemblea che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, al cui interno sono eletti il Presidente e due vicepresidenti, prevedendo inoltre l'istituzione di un Comitato direttivo per l'adozione degli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza d'ambito per la relativa approvazione.

L'articolato è stato declinato stabilendo in particolare: fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari, reciproci obblighi, nonché elementi inerenti profili organizzativi e funzionali della Conferenza d'ambito e dell'Ufficio Comune.

In relazione alla procedura definita, per la prima attuazione della legge, dall'art. 15 comma 2 della L.R. 4/2007, in merito alla possibilità data ai Comuni di presentare richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ATO, con la DGR n. 106 del 23/04/2014 (BURC n. 28 del 28/04/2014) la Giunta regionale ha assunto le determinazioni di competenza deliberando di:

• accogliere le richieste dei Comuni di Rotondi e San Martino Valle Caudina di spostamento dall'ATO corrispondente ai confini della provincia di Avellino all'ATO corrispondente ai confini della provincia di Benevento, nonché le richieste dei Comuni di Calabritto, Caposele e Senerchia di spostamento dall'ATO corrispondente ai confini della provincia di Avellino all'ATO corrispondente ai confini della provincia di Salerno;

- provvedere conseguentemente alla riperimetrazione definitiva degli ATO stabilendo di:
 - a) escludere dall'ATO corrispondente ai confini della provincia di Avellino i Comuni di Calabritto, Caposele, Rotondi, San Martino Valle Caudina e Senerchia:
 - b) includere nell'ATO corrispondente ai confini della provincia di Benevento i Comuni di Rotondi e San Martino Valle Caudina;
 - c) includere nell'ATO corrispondente ai confini della provincia di Salerno i Comuni di Calabritto, Caposele e Senerchia.

L'attuazione dell'art. 11 comma 1 della L.R. 5/2014, è stata completata dalla Giunta Regionale della Campania con la DGR n. 225 del 27/06/2014 (BURC n. 48 del 14/07/2014) di adozione dello schema tipo di regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito.

Ciascuna Conferenza d'ambito, ai sensi del comma 13 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007, entro trenta giorni dall'insediamento è chiamata ad approvare il proprio regolamento di funzionamento "sulla base" dello schema adottato dalla Regione.

La trasformazione in atto della disciplina in materia di rifiuti, con il riordino delle competenze di fatto trasferite per l'intero ciclo dei rifiuti ai Comuni, con piena autonomia per la realizzazione degli impianti necessari al ciclo dei rifiuti, incide di fatto sulla tempistica per la realizzazione degli impianti programmati e riportati nel PRGRU.

Infatti la tipologia di impianti previsti prevedono investimenti da parte di privati che attraverso la gestione degli stessi recuperano l'investimento effettuato (tariffa di conferimento).

Tale variazione normativa di fatto impone un approccio più cauto da parte degli investitori in relazione all'assicurazione dei flussi dei rifiuti verso i programmati impianti.

La nuova legge regionale di riordino del servizio dei rifiuti, imponendo l'unione dei Comuni che in forma associata definiscono l'Ambito Territoriale Ottimale e il Sistema Territoriale Operativo, demanda a questi la definizione compiuta dell'impiantistica necessaria al fabbisogno complessivo di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e quindi la gestione dei flussi.

Pertanto, la revisione del PRGRU dovrà provvedere a fornire indirizzi per la successiva programmazione dei singoli ATO e STO.

Va sottolineato che buona parte dell'impiantistica considerata come "strategica" (cfr. ad esempio gli impianti di recupero energetico) è stata indicata direttamente da interventi normativi di livello nazionale in un contesto straordinario di tipo emergenziale, demandandone la realizzazione ad appositi Commissari.

Occorrerà, quindi, coordinare le previsioni di norma di diverso rango con gli scenari di gestione e con i reali fabbisogni di seguito delineati.

NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO RISPETTO ALL'EFFETTIVO ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Trascorsi tre anni dall'approvazione del PRGRU, si è effettuata una verifica sullo stato di attuazione e di progressiva definizione dello scenario illustrato.

Si è potuto constatare un profondo mutamento rispetto alle condizioni esistenti all'epoca della definizione ed approvazione del Piano.

Infatti, appare evidente:

• la diminuzione della produzione totale di Rifiuti Urbani (RU): in base ai dati ISPRA disponibili, il quantitativo totale di RU è diminuito rispetto all'anno 2010 (ultimo di riferimento all'epoca della redazione del PRGRU) nel 2013 di circa 240.000 tonnellate con un tasso percentuale in diminuzione del 10% circa. Tale tendenza è confermata dai dati provvisori relativi al 2014.

7 d 1 7 d 1 2 d 1 1 1						
	RU	Tasso di crescita				
Anno	tonnellate/anno	rispetto al 2010				
2010	2.786.097					
2011	2.639.586	-5%				
2012	2.554.383	-8%				
2013	2.545.445	-9%				

Fonte: ISPRA

- In riferimento al tema della prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, è stato elaborato il *Piano Regionale attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti* e quindi approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 13/12/2013, per la cui attuazione sono state destinate programmaticamente risorse pari a € 30.000.000,00. Con l'adozione di tale atto, la Campania è la prima regione di Italia a conformarsi alle prescrizioni del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ed approvato il 07 ottobre 2013 con Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 4522/TRI/DI. Il Piano attuativo prevede un'ulteriore riduzione della produzione del RU fino ad un massimo del 10% del totale.
- la crescita più sostenuta della percentuale di Raccolta Differenziata (RD): in base ai dati ISPRA disponibili, la percentuale di RD sta progressivamente aumentando in un modo più rapido rispetto alle più prudenziali previsioni di Piano. Infatti, in appena tre anni la percentuale di RD è aumentata di oltre 10 punti. Tale tendenza sembra confermata dai dati provvisori relativi al 2014, che evidenziano il possibile raggiungimento del target di Piano con anticipo (valore molto prossimo 50% di RD).

Anno	RD %
2010	32,7
2011	37,8
2012	41,5
2013	44,0
2014	47-50

Fonte: ISPRA

- la notevole intercettazione di Frazione Organica del Rifiuto Urbano attraverso la Raccolta Differenziata (FORU da RD): già nel 2013 secondo i dati ISPRA in Campania sono state differenziate 617.849 tonnellate di FORU da RD, superando di fatto l'obiettivo di Piano fissato a 560.000 tonnellate. I dati provvisori del 2014 confermano il mantenimento di tale target.
- l'efficienza del termovalorizzatore (TMV) di Acerra (NA): l'impianto di TMV sta lavorando in modo ottimale operando al 100% della sua capacità termica, il che si traduce, oltre che in un fondamentale contributo alla stabilità del ciclo dei rifiuti in Campania, in una capacità di recupero energetico di circa 700.000 tonnellate/anno di rifiuti. Per il quarto anno consecutivo le tonnellate di rifiuti trattate dall'impianto hanno permesso di generare e immettere in rete 592 milioni di kilowattora di energia elettrica, pari al fabbisogno annuo di oltre 200.000 famiglie. Il PRGRU, prudenzialmente, limita la capacità dell'impianto a 600.000 tonnellate/anno.
- la presenza in Campania di una impiantistica privata con capacità autorizzata per il trattamento delle tipologie derivanti dal rifiuto urbano per oltre 3 milioni di tonnellate annue.
- le recenti modifiche della normativa statale e regionale in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali: con l'introduzione, nel quadro normativo statale, dell'articolo 14, comma 27, lettera f) del D.L. 78/2010, convertito dalla L 122/2010, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, ai Comuni sono state attribuite tutte le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti. Pertanto, si è reso necessario l'aggiornamento del quadro normativo regionale attraverso un puntuale riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati attraverso la predisposizione e l'approvazione di una legge regionale (L.R. 5/2014) che ha definito gli assetti territoriali, con riferimento alle dimensioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nonché alla individuazione dei soggetti di governo degli ATO stessi. Da segnalare in merito i riflessi sulla sostenibilità finanziaria dell'impiantistica di iniziativa pubblica e di livello centralizzato derivanti dall'attivazione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi che i singoli ATO saranno chiamati ad avviare.

Confrontando il nuovo quadro così come delineato dalle tendenze in atto con quello previsto dal PRGRU nella versione approvata ad inizio 2012 emergono le considerazioni di seguito espresse.


L'AGGIORNAMENTO DEI FABBISOGNI

Proiettando le tendenze in atto rispetto al 2016 (anno in cui il sistema delineato dal PRGRU andrà a regime), la produzione totale di RU e la RD si attesterebbero, rispettivamente, a 2.500.000 tonnellate/anno e al 65% di raccolta differenziata imposto dalla normativa (art. 205 del DLgs 152/2006).

L'aggiornamento della strategia del PRGRU con i dati reali delle ultime annualità parta a definire a regime uno scenario così modificato negli obiettivi e nei fabbisogni:

SCENARIO A REGIME DEL PRGRU AGGIORNATO RISPETTO AI DATI ISPRA DELLE ULTIME ANNUALITA'

- A partire dall'anno: dal 2016
- Produzione totale di Rifiuti Urbani: RU <= 2.500.000 tonnellate/anno con una percentuale di riduzione maggiore del 10% rispetto al 2010
- Percentuale di Raccolta Differenziata: RD = 55 60%
- Quantità di Rifiuto Urbano Residuale alla Raccolta Differenziata: RUR = 1.000.000 tonnellate/anno
- Quantità di Frazione Umida di Rifiuto Urbano intercettata grazie alla Raccolta Differenziata: FORU da RD = 650.000 tonnellate/anno



Il PRGRU attualmente vigente ha previsto per la gestione del quantitativo di RUR (stimato in circa 1.390.000 tonnellate/anno) dal 2016 in poi n. 4 impianti di recupero energetico (TMV) ubicati ad Acerra, Salerno, Napoli Est ed in provincia di Caserta (impianto di gassificazione di Capua) per una capacità complessiva di 1.390.000 tonnellate/anno.

La realizzazione e l'ubicazione degli impianti di Napoli Est e di Salerno è contenuta in

norme nazionali e il PRGRU si è dovuto limitare a prenderne atto.

L'impianto di **TMV di Acerra**, come sottolineato in precedenza, lavora al 100% della sua capacità operando su circa 700.000 tonnellate/anno di rifiuti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del D.L. 30-12-2009 n. 195 convertito, con modificazioni, con L. 26 febbraio 2010 n. 26 che recita: Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarita' del territorio campano in tema di capacita' di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Per il **TMV di Napoli Est** (di capacità prevista pari a 400.000 tonnellate/anno) sono state espletare dal Commissario Straordinario governativo due gare di appalto risultate infruttuose.

Per il **TMV di Salerno** (di capacità prevista pari a 300.000 tonnellate/anno) la gara di appalto è stata conclusa nel 2011, ma i lavori non sono stati consegnati al soggetto risultato aggiudicatario a causa di intervenute difficoltà nell'acquisizione della documentazione propedeutica alla consegna dei lavori.

Con l'art. 14 del D.L n. 91/2014, convertito con Legge n. 116 del 11 agosto 2014, per accelerare la conclusione dell'iter procedurale, si è previsto di **nominare un Commissario Straordinario per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno**, di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, stabilendo tra l'altro che la durata dell'incarico non può superare i tempi per l'ultimazione dell'opera, previsti dal cronoprogramma approvato, come di seguito riportato:

"Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza".

Per l'**impianto di gassificazione della provincia di Caserta** (di capacità prevista pari a 90.000 tonnellate/anno) sono stati effettuati gli studi di fattibilità e bandite le gare di appalto per l'individuazione dei soggetti a cui assegnare la realizzazione e la gestione

degli impianti.

Come mostrato in precedenza, i dati evidenziano una riduzione dell'effettiva ulteriore necessità di capacità di trattamento termico per cui la copertura del fabbisogno residuo scende sensibilmente.

Infatti, in considerazione della capacità già disponibile data dal TMV di Acerra, si passa da un fabbisogno da coprire di 690.000 tonnellate/anno a 300.000 tonnellate/anno.

E' evidente che per i due TMV indicati (a Napoli Est e Salerno) vanno riviste le taglie ipotizzate e, in ogni caso, riviste le norme statali che li hanno previsti.

Non va, altresì, sottaciuta la difficoltà derivante dalle forti resistenze delle Comunità locali alla realizzazione di tali impianti.


Infine occorre tener presente che le decisioni in ordine alla realizzazione degli impianti sopra richiamati sono adesso esclusivamente in capo ai Comuni così come organizzati e associati in base alla L.R. 5/2014 e che, quindi, ogni valutazione in merito va rimessa agli organi di governo degli ATO.

Un ulteriore elemento di novità rispetto all'anno di redazione del PRGRU è rappresentato da fatto che i rifiuti urbani residuali dalla raccolta differenziata trovano attualmente potenziale collocazione anche in impianti privati presenti in Campania autorizzati a trattarlo (il RUR è identificato dal codice CER 20.03.01).

Anche in questo caso va sottolineato che la scelta compete esclusivamente ai Comuni così come organizzati e associati in base alla L.R. 5/2014 e che, quindi, ogni valutazione in merito va rimessa agli organi di governo degli ATO.

Infatti, attualmente in Campania sono presenti più di venti impianti privati autorizzati a recuperare tra le altre anche tale frazione con una capacità complessiva di oltre 3.000.000 tonnellate/anno.

Dunque, la Campania già all'attualità detiene la capacità impiantistica (pubblica e privata) per trattare tutto il RUR prodotto in regione.



In tale contesto si inserisce un'importante novità introdotta dalla Legge 164 del 11 novembre 2014 di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014.


Infatti l'art. 35 della legge citata fa venir meno il principio dell'autosufficienza regionale dei rifiuti urbani per il trattamento mediante recupero energetico.

In considerazione delle difficoltà nella realizzazione dei TMV previsti dal PRGRU, si ritiene necessario, per la efficace gestione nel periodo transitorio, completare il ciclo con il ricorso all'impiantistica pubblica esistente e con l'eventuale ricorso a quella privata autorizzata.

Inoltre si ritiene necessario, anche alla luce dei rilevanti progressi della raccolta differenziata, potenziare il trattamento del RUR presso gli impianti STIR con l'implementazione di un'ulteriore fase di selezione spinta per il recupero di materia.

Tale attività consentirebbe di **selezionare fino ad un ulteriore 25% di materia recuperabile**, che unitamente alle perdite di processo, consentirebbe di avere in uscita dagli STIR circa 700.000 tonnellate/anno di rifiuto con destinazione al TMV di Acerra.

Tale scenario, è stato già valutato in termini di fattibilità tecnica ed economica e sono già state individuate le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi tecnici sugli STIR che consentirebbero, in tempi molto brevi (circa 12 mesi), di trattare completamente tutto il RUR prodotto con gli impianti esistenti migliorando il recupero di materia per circa 300.000 tonnellate annue.



Per quanto attiene la capacità di **impianti di smaltimento finale** (discariche), la strategia del PRGRU, attraverso l'invio del RUR direttamente a recupero energetico, porta a ridurne il fabbisogno al minimo.

Nel transitorio, attraverso la capacità residua ancora disponibile delle discariche regionali attive ed autorizzate ed il ricorso ai trasferimenti fuori dalla Regione in base ai contratti ancora in essere e alla natura "speciale" dei rifiuti prodotti negli STIR (CER.

19.12.12), sarà possibile garantire il corretto smaltimento in discarica del rifiuto non altrimenti recuperabile.

Il trattamento dei rifiuti c/o gli STIR è stato oggetto di una articolata procedura di verificazione da parte del Ministero dell'Ambiente che ha stabilito che il processo a cui vengono sottoposti i rifiuti urbani in ingresso a tali impianti, modifica la natura stessa dei rifiuti da urbani a speciali.

Le due frazioni prodotte sono codificate come CER 19.12.12, per la parte secca, che viene successivamente inviata al termovalorizzatore di Acerra, ed in impianti per il recupero di materia in Regione Campania e recupero energetico fuori regione e CER 19.05.01, per la parte umida stabilizzata, che viene smaltita nelle discariche regionali ed inviati fuori regione in impianti di incenerimento, in impianti per il successivo trattamento per la copertura giornaliera delle discariche ed infine per lo smaltimento in discarica.

Tale ultima fase di smaltimento è stata oggetto della ultima sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto ha bloccato lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 19 previo accordo regionale, salvo l'invio a recupero.

Tale pronunciamento ha creato notevoli dubbi interpretativi sui codici CER 19.05.01 e 19.05.03 riferiti ai rifiuti speciali derivanti da stabilizzazione e vagliatura della frazione organica tritovagliata.

La Regione Campania sta predisponendo un ricorso al CDS ex art.112, comma 5 c.p.a.

Queste, in sintesi, le disponibilità delle discariche regionali.

La **discarica di S. Tammaro (CE)** è in esercizio. Allo stato attuale sono stati conferiti circa 2.000.000 tonnellate di rifiuti. La capacità residuale è di ulteriori 60.000 tonnellate. Sono in atto le verifiche per rideterminare ulteriori volumetrie ancora disponibili, presumibilmente pari a circa 150.000 tonnellate di rifiuti. Tale discarica assolverebbe alle precipue esigenze dell'ATO Caserta.

Per quanto concerne la **discarica di Savignano Irpino (AV)**, continuano le attività di completamento della IV vasca di 300.000 tonnellate. Al momento la capacità residua è pari a 5.000 tonnellate al servizio delle esigenze dell'ATO Avellino.

Quanto alla **discarica di S. Arcangelo Trimonte (BN)**, sono in corso verifiche tecniche sui siti per la verifica della stabilità delle vasche per richiedere il dissequestro del sito che presenta una capacità residua di circa 200.000 tonnellate al servizio delle esigenze dell'ATO Benevento.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IMBALLATI E STOCCATI

Nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania (PRGRU) venivano esaminati alcuni possibili scenari di gestione dei rifiuti tritovagliati imballati e ancora in stoccaggio provvisorio.

In particolare, veniva evidenziato che la soluzione gestionale dello smaltimento definitivo di tali rifiuti andava valutata a valle del chiarimento degli aspetti giuridico-amministrativi relativi alla proprietà dei rifiuti imballati.

Inoltre, veniva sollecitata la necessità di una caratterizzazione preliminare del rifiuto in stoccaggio provvisorio, presumibilmente da effettuarsi a campione sulla base della provenienza e della data di conferimento delle balle di rifiuti trito-vagliati. In quanto è necessario tenere in conto che questi rifiuti, quando furono prodotti dagli impianti STIR avevano un valore medio del potere calorifico inferiore di 15 MJ/kg e che tale valore potrebbe presumibilmente essere molto accresciuto a seguito di naturali processi di mineralizzazione nel lungo tempo trascorso dall'iniziale stoccaggio.

Proprietà dei rifiuti imballati

Il Commissario Delegato all'Emergenza, con Decreto n. 58 del 12/06/1998, approvò il bando di gara predisposto dalla struttura Commissariale per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione degli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e dell'impianto di produzione dell'energia elettrica mediante l'impiego di tale combustibile.

Con ordinanza n. 16 del 27/04/1999 e con l'Ordinanza n. 17 del 27/04/1999, sulla base della graduatoria finale di merito redatta in data 23/12/1998 dalla Commissione di gara, fu aggiudicato in via provvisoria l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti in Regione Campania all'associazione temporanea d'imprese costituita da: Fisia Italimpianti S.p.A. (mandataria), Babcock Kommunal Gmbh (mandante), BBP Environment Gmbh (mandante), Babcock Anlagen Gmbh (mandante), Evo oberhausen ag (mandante), Impregilo S.p.A. (mandante).

Con l'Ordinanza Commissariale n.54 del 20/03/2000, il Commissario Delegato, Presidente della Regione Campania, dispose l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti nella Provincia di Napoli e con l'Ordinanza Commissariale n. 309 del 19/06/2001 fu disposta l'aggiudicazione definitiva del citato servizio anche per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

In data 07/06/2000, REP. N. 11503 fu sottoscritto il contratto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, prodotti nella Provincia di Napoli, mediante la realizzazione di tre impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e di un impianto di termovalorizzazione del CDR stesso, mentre in data 05/09/2001, REP. N. 52, fu sottoscritto il contratto per l'analogo servizio per il CDR prodotto nelle altre province campane e di un secondo impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 3 del Contratto di Servizio, l'ATI costituì una società F.I.BE S.p.A. che in data 13 luglio 2000 subentrò all'ATI divenendo l'affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania.

L'affidataria del Servizio nel luglio 2001 predispose l'autorizzazione allo stoccaggio del CDR prodotto nelle more dell'entrata in funzione dell'impianto di utilizzo del CDR.

Nessuno dei previsti impianti di termovalorizzazione fu mai realizzato da F.I.BE S.p.A.

In data 27 gennaio 2006 con la conversione in Legge n. 21 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245 i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima furono risolti.

La proprietà dei rifiuti imballati e stoccati da F.I.BE S.p.A. negli anni 2000-2005 è implicitamente contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 06312/2009 sul ricorso in appello n. 6312 del 2009 proposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo della Missione tecnico operativa ex O.P.C.M. n. 3705 del 18.09.2008, nella quale viene sancita l'insussistenza in capo a F.I.BE S.p.A. di qualsivoglia obbligo gestorio di uffici, siti ed impianti utilizzati in ogni tempo nel sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania.

Risulta, quindi, evidente che se l'Autorità competente avesse ritenuto di proprietà dell'ex concessionario le eco-balle stoccate non avrebbe escluso, anche solo in termini economici, quest'ultimo da qualsiasi obbligo di gestione.

In forza dello stato emergenziale allora vigente in Regione Campania i rifiuti imballati e stoccati dal 2001 al 2005 risultano, quindi, esclusivamente riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La conversione con legge n. 26 del 26 febbraio 2010 del D.L. n. 195 del 30.12.2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia dei rifiuti nella Regione Campania ha posto fine alla gestione commissariale ma risulta evidente che le residue eco-balle stoccate dal 2006 al 2009 sono ovviamente ancora riconducibili esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Analoga conclusione emerge dalla lettura del comma 5 dell'art. I bis della Legge 24.03.2012 n. 28 e dell'art. 8 comma 1 bis del D.L. 90/2008, in quanto in tali norme si dispone la realizzazione di un impianto di recupero per lo smaltimento delle eco-balle stoccate ritenendo, quindi, implicitamente lo Stato proprietario delle stesse.

Attività del Commissario Straordinario

Per la gestione dei rifiuti imballati e stoccati durante la fase emergenziale (2001-2009), diverse norme statali (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, con L. 123 del 14 luglio 2008; D.L. 172/2008; L. 26 febbraio 2010, n. 26; D.L. del 25 gennaio 2012 n.2 convertito con L.28 del 24 marzo 2012) dispongono che venga realizzato un apposito impianto di smaltimento dei rifiuti con produzione di energia (TMV), stabilendo la sua localizzazione nel comune di Giugliano in Campania.

Per la realizzazione del suddetto impianto si è incaricato un apposito Commissario Straordinario governativo (L. 1/2011 e D.P.G.R.C. n. 55 del 27/02/2012).

L'Amministrazione regionale, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 03/06/2013 e con la Deliberazione di Giunta regionale n. 385 del 31/07/2013, ha adottato le procedure amministrative per garantire al Commissario Straordinario la necessaria copertura finanziaria per le attività da porre in essere per gli accertamenti tecnici e la progettazione preliminare.

Il Commissario ha espletato una prima procedura di dialogo competitivo per l'affidamento dei lavori di realizzazione e gestione del TMV, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. www.tmvnapoli.eu.).

Al dialogo competitivo hanno partecipato la società A2A ambiente SRL e l'ATI Astaldi - Termomeccanica Ecologia S.P.A, entrambe ammesse alla fase di prequalifica per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzatore.

Entrambe le società, tuttavia, hanno espresso la volontà di rinunciare di partecipare alla gara per l'impossibilità di farsi carico integralmente del costo dell'investimento, date le condizioni congiunturali del mercato del credito e dall'elevato livello di rischio dell'investimento ed hanno chiesto, pertanto, all'Amministrazione un'anticipazione parziale del prezzo di cessione dell'energia elettrica e la definizione di un prezzo di trattamento delle balle con relative garanzie di pagamento.

In riscontro a tali questioni, è stata richiesta al Ministero dell'Ambiente una esplicita deroga circa la potenzialità dell'impianto che consentisse di produrre energia elettrica per 90MW a fronte dei 70 MW indicati nel Decreto 31 ottobre 2008 del Ministero Sviluppo Economico.

Il 04/09/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 16549, ha chiesto alla Regione un approfondimento sulla attuale situazione di contesto e sull'assetto del ciclo di gestione dei rifiuti, propedeutico all'eventuale accoglimento della richiesta.

Il Commissario Straordinario, in data 02.10.2014, ha pubblicato un nuovo bando di gara per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del TMV per i rifiuti imballati in Regione Campania.

Al dialogo competitivo hanno partecipato la società A2A ambiente SRL e l'ATI Greenpoint Global Partners, entrambe ammesse alla fase di prequalifica per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzatore.

Il Commissario sta valutando le due tecnologie proposte dalle Società, la prima per un TMV con tecnologia tradizionale a griglia mobile, la seconda, più innovativa, con il ricorso alla tecnologia della torcia a plasma.

Lo stesso Commissario comunicherà a breve le caratteristiche tecnologiche scelte per la realizzazione dell'impianto ed avvierà la seconda fase del dialogo competitivo, che prevede entro 60 giorni la presentazione del progetto definitivo con piano economico annesso.

Nei siti di stoccaggio, dislocati sul territorio regionale, sono state messe finora in riserva circa 6 milioni di tonnellate di rifiuto, di cui 5,5 milioni di tonnellate sotto forma di balle di rifiuto tritovagliato prodotte dai suddetti impianti di tritovagliatura (ex CDR).

I siti di stoccaggio provvisori sono stati realizzati nel rispetto delle norme in difesa dell'ambiente e della salute pubblica.

Attualmente tutti i siti di stoccaggio sono gestiti dalle Società Provinciali che si occupano di sorveglianza, monitoraggio, prelievo e smaltimento del percolato e di tutte le attività necessarie alla salvaguardia delle matrici ambientali.

Si evidenzia che i costi dei siti di stoccaggio provvisorio (locazione, vigilanza e gestione) gravano economicamente sulle tariffe dei Comuni ai sensi della L.R. 5/2014.

Così come si evince dalla tabella seguente, dal 2009 al 2014 si è provveduto a smaltire circa 200.000 tonnellate di rifiuto stoccato e dal 2009 non sono stati più realizzati siti di stoccaggio temporanei.

DI STOCCA	LOCALITA'	ton	DALLE	UTILIZZ	UTILIZZAZIONE		Svuotato in ton.			
			PRESUNTE	APERTURA	CHIUSURA	2009	2012	2103	2014	
AREA ASI	CAIVANO (N	404.806,98	304.825	ago-01	mag-03					404.806,
CAVA GIULIA	GIUGLIANO	65.052,55	48.985	mar-02	apr-02					65.052,
PONTERICCI	GIUGLIANO	251.987,25	189.749	giu-02	nov-02					251.987,
AREA IMPIAN	MARCIANISE	16.474,54	16.475	ott-02	ott-02					16.474,
AREA EX CDR	CASALDUNI	19.954,12	15.026	apr-03	lug-03					19.954
CAVA "SARI	TERZIGNO (I	658,89	659	mag-03	mag-03					658,
AMMENDOL <i>A</i>	ERCOLANO	300,00	200	mag-03	mag-03				245,1	0,
O SPESSO	VILLA LITER	2.102.748,12	1.583.395	giu-03	gen-06					2,102,748
AREA EX CDR	PIANODARDI	24.258,98	18.267	lug-03	ago-03					24.258,
BREZZA	CAPUA (CE)	139.155,89		set-04	ott-04					139.155,
PARCO SAUR	S.MARIA LA I	4.414,90	3.679	gen-04	dic-04			3450,79		0,
TOPPA INFU	FRAGNETO N	86.702,74	65,288	ott-04	dic-04				2546,7	84.156,
POZZO BIAN	S.MARIA LA I	69.183,85	52.096	giu-05	ago-05					69.183,
IGICA	CAIVANO (N	5.110,00	3.848	lug-05	lug-05					5.110,
BETON CAVE	NOCERA INF	541,00	407	gen-07	gen-07					541,
FUNGAIA	CASALDUNI	36.677,10	27.618	gen-08	apr-08					36.677
AREA DI TRA	FLUMERI	968,84	886	gen-08	gen-08	968,84				0,
PIAZZOLA PA	ACERRA (NA)	61.017,62	45.947	gen-08	apr-08					61.017,
DELL'AVERSA	GIUGLIANO	6313,52	4.754	gen-08	feb-08	6.313,52				0,
CAMPO GENO	AVELLINO	706,60	690	gen-08	gen-08	706,60				0,
TAVERNA DE	GIUGLIANO	1.888.127,37	1.421.783	gen-06	dic-07					1.888.127,
TAVERNA DE	GIUGLIANO	112.987,84	85.081	feb-08	ago-08					112.987
DEPURATORE	MARIGLIANO	50.043,26	37.069	mar-08	mag-08					50.043
MARRUZZELL	SAN TAMMA	26,245,81	19,261	mar-08	mag-08	23.931,80				0,
CODA DI VOL	EBOLI (SA)	37.961,58	28.586	mag-08	giu-08	26.928,90			1089,42	9.943,
AREA INTERI	BATTIP <i>AG</i> LI.	5.888,58	4.362	giu-08	giu-08					5.888,
MENANOVA	PERSANO (SA	98.611,78	76.098	set-08	feb-09					98.611,
AREA ASI PI	AVELLINO	12.172,00	9.166	nov-08	ago-09	5.826,38				6.345
SAN TAMMA	Piazzola 3a	50.880,28	39.374	feb-09	lug-09	2.009,10		43.204,00		0,
SAN TAMMA	Piazzola 5	14,111,86	10.952	feb-09	lug-09	13.889,40				0,
SAN TAMMA	Piazzola 6	37.721,82	28.842	feb-09	lug-09				31,668,00	0,
SAN TAMMA	Piazzola 7	37.985,68	30.341	feb-09	lug-09	1.488,80	3.200	29.902,95		0,
	TC	TALE BALLE	4.278.495							
siti	TOTA	LE IN TON.	5.669.771,34		totale	82.063,34	3.200,00	76.557,74	35.549,22	5.453.730,
	RIMANEN	ZA IN TON.	5,669,771,34	2008-2009	419,236,88					

Nelle more della realizzazione dell'impianto previsto dalle norme statali e in attesa di determinazioni del Governo in merito, anche per acquisire maggiori garanzie e certezze sulla tipologia di rifiuti da incenerire, nonché per favorire il preliminare

recupero di materia, si ricorrerà al riprocessamento dei rifiuti imballati, attraverso l'implementazione di linee di recupero di materia da realizzare negli STIR.

Tali interventi integrativi presso gli STIR saranno finanziati con le risorse disponibili e assegnate dalla Legge 1/2011 (cfr. DGR n. 575/2013 in fase di modifica).

Tale attività permetterà di **ridurre di almeno il 30% il rifiuto da inviare ad incenerimento**, avvalendosi delle quote riservate presso il termovalorizzatore di Acerra e derivanti dall'attuazione dell'art. 35 del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con Legge 164 del 11 novembre 2014.

Il processo di trattamento sarà avviato per quantitativi di rifiuti annuali progressivamente in crescita in relazione alla capacità di termovalorizzazione disponibile, tenendo conto della riduzione della produzione complessiva di RU.

Dal 2016 si stima, quindi, di inviare a ritrattamento circa 10.000 tonnellate al mese nel primo anno (per 120.000 tonnellate totali), per poi incrementare gradualmente tale quantità nelle successive annualità.